



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Pronto intervento e prossimità

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

mar-gio 8:30-12 lun-mer-ven 9-11 (lun-mer-ven 9-11 solo comunicazioni telefoniche)

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza del sindaco n. 2/2023

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Divieto di utilizzo delle piste delle aree sciabili del Monte Bondone al di fuori degli orari di apertura delle piste ovvero in assenza di esplicita autorizzazione del gestore degli impianti.

IL SINDACO

vista la propria precedente ordinanza n. 4/2022 avente n. prot. 90879448 del 12/12/2022;

considerato che sono *medio tempore* intervenute modifiche alla normativa applicabile, in particolare la Legge Provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023" all'articolo 16 prevede delle modifiche all'articolo 52 relativo alla vigilanza sull'esercizio delle piste e all'articolo 55 sanzioni sulle piste da sci;

vista in particolare la modifica dell'articolo 55, che prevede che per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applichino le sanzioni previste dall'articolo 33 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, evitando la sovrapposizione tra norme provinciali e statali;


ritenuto quindi necessario adeguare la precedente ordinanza alle suddette variazioni normative, mantenendone invariati i contenuti sostanziali;

vista la nota del 10 novembre 2022 n. prot 311320 pervenuta dal Presidente della Società Trento Funivie, titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci sul territorio amministrativo del Comune di Trento corrispondente con le aree sciabili del Monte Bondone, mediante la quale si richiede l'emissione di un'ordinanza che vieti l'utilizzo delle aree sciabili gestite dalla società stessa nell'orario di chiusura delle piste, fatte salve le giornate in cui è prevista l'apertura in orario serale e limitatamente alle fasce orarie in cui le stesse rimangono aperte;

considerato che, a causa della particolare conformazione delle piste da sci sul Monte Bondone, facilmente raggiungibili anche dalla strada in vari punti, negli ultimi anni si rileva un considerevole aumento di soggetti praticanti lo sci-alpinismo che risalgono le piste da sci al di fuori degli orari di apertura degli impianti, arrecando problemi di sicurezza soprattutto nelle ore notturne, quando gli stessi sci alpinisti utilizzano le piste in discesa durante l'attività dei mezzi impegnati nella battitura delle piste;

atteso che, come evidenziato da Trento Funivie, l'utilizzo delle piste sia in salita che in discesa in orario di chiusura degli impianti, in spregio al divieto imposto dall'art. 48 ter e della L.P. n. 7 del 1987, come specificato dall'art. 30/ter comma 2 lettera g) punto 4) del Decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., interferisce in maniera oltremodo significativa con le operazioni di battitura del piano sciabile, con potenziale pericolo sia per gli operatori addetti alla manutenzione che per gli stessi utenti;

preso atto che nel corso degli anni, a seguito di specifici servizi mirati a garantire che in orario di chiusura delle piste fosse rispettato il divieto di utilizzo delle piste



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

La dott.ssa Livia Ferrario, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 11/01/2022 prot. n. 5887, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da da Franco Ianeselli in data 26.01.2023 alle ore 14.56.03 CET



da parte di sciatori e/o scialpinisti, anche il Corpo di Polizia Locale ha evidenziato quanto questo fenomeno sia diffuso e particolarmente pericoloso, soprattutto quando sono in funzione i mezzi battipista;

considerato che, in ragione di quanto suesposto e rappresentato anche dal personale della Polizia Locale, l'applicazione della previsione di cui all'art.30 ter comma 2 lettera g) punto 4, del Regolamento per l'esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci" D.P.G.P. n. 11/51 Leg. del 22 settembre 1987 e s.m., non è risultata sufficiente per scongiurare tali comportamenti pericolosi negli orari di chiusura degli impianti;

visti l'art. 48 ter della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci" e l'articolo 24 del D.Lgs 28 febbraio 2022, n. 40 che prevedono che la risalita delle piste con gli sci ai piedi è normalmente vietata;

visto l'art. 30 ter comma 2, lettera g) punto 4, D.P.G.P. n. 11/51 Leg. del 22 settembre 1987 e s.m, Regolamento per l'esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, che prevede che in assenza di previo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dei tracciati sciistici, allo sciatore è vietato utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di apertura al pubblico delle piste stesse;

visto l'art. 18 comma 1 del D.Lgs 28 febbraio 2022, n. 40, che prevede che lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste;

visto l'art. 51, comma 3 della L.P. n. 7/87, ai sensi del quale i Sindaci possono integrare la disciplina di comportamento dello sciatore con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci;

atteso che per garantire adeguate condizioni di sicurezza dell'utenza delle piste da sci ricadenti sul territorio comunale, nonché degli stessi sciatori o scialpinisti, si ritiene necessario aderire alla richiesta avanzata dalla società di adottare provvedimenti che facciano meglio percepire la gravità e la pericolosità dei comportamenti descritti;

preso atto che in data 30/12/2022, è stata approvata la Legge Provinciale n. 19 del 29 dicembre 2022, il cui articolo 16 modificando l'art. 55 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 rimanda per l'applicazione delle violazioni alle disposizioni in materia di sci alle previsioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs 28 febbraio 2022, n. 40;

rilevata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 51, comma 3 della L.P. n. 7/87, per le motivazioni sopra esposte;

considerato che per la violazione delle norme di comportamento imposte dall'art. 51 della L.P. 7/87 e delle eventuali ordinanze sindacali contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell'utente, l'art. 55 della medesima legge rimanda all'articolo 33 del D.Lgs 28 febbraio 2022, n. 40 e che quest'ultimo prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;

ORDINA

durante la stagione sciistica, dal giorno di apertura al giorno di chiusura degli impianti, il divieto di utilizzo di tutte le aree sciabili del Monte Bondone e delle aree limitrofe alle stesse per una distanza non inferiore a metri 10 dal limite del bordo pista, sia in salita che in discesa al di fuori degli orari di apertura degli impianti ovvero in assenza di esplicita autorizzazione del gestore degli impianti, al fine di consentire la manutenzione in sicurezza delle stesse senza pregiudizio alcuno per l'incolumità delle persone e degli operatori.



AVVERTE CHE

- nel caso di violazione della presente ordinanza troverà applicazione la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE ALTRESI'

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune e anche mediante l'affissione del presente atto alle partenze degli impianti di ogni stazione presente sull'area sciabile del Monte Bondone.

Il presente atto Ordinanza del sindaco annulla e sostituisce il precedente atto Ordinanza del sindaco n. 4/2022/6.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PV/pv

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- TRENTO FUNIVIE SPA
- PAT - Servizio impianti a fune e piste da sci
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AREA 1
- ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA